

Contributo a fondo perduto. Dall'Agenzia delle entrate un nuovo set di risposte

Come si calcola il calo del fatturato ai fini del contributo a fondo perduto, previsto dal DL Rilancio, in determinate situazioni? Il contributo vale anche per le società in liquidazione? Come restituire il contributo senza sanzioni in caso di errori? Sono alcuni dei quesiti sollevati dagli operatori a cui l'Agenzia delle entrate fornisce una risposta nella circolare n. 22/E pubblicata oggi (21 luglio 2020), che aggiunge nuovi chiarimenti in merito a casi specifici dopo quelli già forniti con la circolare 15/E del 13 giugno 2020.

Fruizione del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto "Rilancio". Ulteriori chiarimenti nella forma di risposte a quesiti

Al fine di soddisfare ulteriori esigenze di chiarimento, con circolare n. 22 E del 21 luglio 2020, l'Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori indicazioni nella forma di risposte a quesiti.

Bonus e contributi Covid-19. Ammesse anche le micro e piccole imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019

È stata pubblicata oggi sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 2 luglio 2020 la "Comunicazione della Commissione, Terza modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19" (2020/C 218/03)

Nella comunicazione di modifica del "Quadro temporaneo europeo per gli aiuti di Stato" evidenziato che: «6. La Commissione ritiene pertanto opportuno includere nel quadro temporaneo aiuti di Stato a favore di tutte le microimprese e le piccole imprese, anche se dovessero rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà finanziarie (1) al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano soggette a procedura concorsuale per insolvenza ai sensi dei rispettivi diritti nazionali e che non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (che non abbiano rimborsato) o aiuti per la ristrutturazione (e siano ancora oggetto di un piano di ristrutturazione). Tenuto conto delle loro dimensioni limitate e del loro limitato coinvolgimento nelle operazioni transfrontaliere, la Commissione ritiene che gli aiuti di Stato alle microimprese e alle piccole imprese siano meno idonei a falsare la concorrenza nel mercato interno e ad incidere sugli scambi all'interno dell'UE rispetto agli aiuti di Stato concessi alle medie e grandi imprese.

Contributo a fondo perduto previsto dal “Decreto Rilancio”. Pronti i codici tributo per regolarizzare l'indebita percezione

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, cd “Decreto Rilancio”, ha introdotto all'articolo 25 (in “Finanza & Fisco” n. 16/2020, pag. 776) un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall'Agenzia delle entrate e destinato ai soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid 19”. I soggetti interessati ad ottenere il contributo devono presentare, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate, con l'indicazione della sussistenza di tutti i requisiti.

Ai contribuenti è consentita la regolarizzazione spontanea nel caso rilevino di aver erroneamente percepito il contributo.

Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 37 del 26 giugno 2020, per consentire il versamento spontaneo delle suddette somme tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), ha istituito i seguenti codici tributo:

“8077” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – CAPITALE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

“8078” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – INTERESSI – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”;

“8079” denominato “Contributo a fondo perduto – Restituzione spontanea – SANZIONE – art. 25 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Contributi a fondo perduto ex art. 25 D.L. “Rilancio” alle imprese già in difficoltà: (per ora) l’Agenzia delle entrate dice no se la perdita è di oltre metà del capitale

Nella circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, le Entrate nel delineare le condizioni da verificare per accedere al contributo a fondo perduto che il D.L. “Rilancio” (in www.pianetafiscale.it – Area riservata agli abbonati) ha destinato agli esercenti attività d’impresa, di lavoro autonomo o agrario, titolari di partita IVA, con ricavi e/o compensi inferiori a 5milioni di euro nel 2019, al paragrafo 7, ha precisato che le disposizioni dell’articolo ex art. 25 D.L. 34/2020 si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak», e successive modifiche.”. Un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Quadro che tuttavia conferma, salvo modifiche, (vedi

infra) che “l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà ai sensi del regolamento generale di esenzione per categoria (1) il 31 dicembre 2019 in base alla definizione di cui all’articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26/06/2014, pag. 1)”. Di conseguenza, tra i soggetti esclusi dai contributi a fondo perduto si dovranno inserire anche le imprese, che a prescindere dalle sue dimensioni, è in linea di principio considerata in difficoltà.

**Contributo a fondo perduto ex
art. 25 D.L. “Rilancio”.
Attiva la procedura per
l’invio dell’istanza**

Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto, previsto dal "decreto Rilancio" (DI n. 34 del 19 maggio 2020), è destinato ai titolari di attività d'impresa, di lavoro autonomo e agricole. Consiste nell'erogazione di una somma commisurata alla diminuzione di fatturato causata dall'emergenza Coronavirus.

Richiedi il contributo

Entra nell'area tematica
Contributo a fondo perduto

È attiva la procedura per l'invio dell'istanza: la richiesta si può inviare dal **15 giugno al 13 agosto**; gli eredi, invece, possono presentarla **dal 25 giugno al 24 agosto**.

Link (sito dell'Agenzia delle entrate) **alle procedure d'invio:**

- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in autonomia devi disporre delle credenziali SPID oppure *Entratel/Fisconline* o CNS
[Accedi con SPID – Entratel/Fisconline – CNS](#)
- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in qualità di intermediario con delega al servizio di "*Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche*"
[Accedi con delega a Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche](#)
- Se vuoi predisporre e inviare l'istanza in qualità di intermediario con delega al "Cassetto fiscale"
[Accedi con delega a Cassetto fiscale](#)

Gli utenti che usano il Desktop telematico possono predisporre le istanze tramite il *software* e trasmetterle

attraverso il canale *Entratel*.

Per saperne di più:

[Link al testo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 15 E del 13 giugno 2020](#), con oggetto: «Decreto “Rilancio” – Chiarimenti ai fini della fruizione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (Link sito Agenzia delle entrate)

[Link al testo del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2020, prot. n. 0230439/2020](#), recante: «Definizione del contenuto informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34», pubblicato il 10 giugno 2020 su www.agenziaentrate.it ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

[Guida operativa – pdf](#)
[Vademecum – pdf](#)